



Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di Impresa

V.G. 2405/2025

Il Tribunale

riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Lina Tosi	Presidente
Dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maddalena Bassi	Giudice

a scioglimento della riserva assunta

ha pronunciato il presente

DECRETO

nel procedimento in epigrafe proposto con denuncia ex art. 2409 cc da

E. A., con l'Avv. D. F.

- ricorrente -

contro

M. V.

- contumace -

nei confronti di

ALFA srl, rappr e dif dal curatore speciale Avv.to F. C.

* * *

- vista la relazione dell'amministratore giudiziario nominato con decreto del 4.12.2025, dott.

E. R.;

- considerato che dalla relazione emerge la conferma delle gravi irregolarità denunciate dal Sindaco
ricorrente;

- rilevato che l'amministratore ha chiesto di essere autorizzato a presentare istanza di liquidazione
giudiziale, in ragione della crescente esposizione debitoria della società, ritenuta insolvente, rilevando
che l'unico socio è irreperibile e che pertanto, quand'anche convocata, l'assemblea non potrebbe
deliberare;

- considerato che il curatore speciale e il ricorrente hanno aderito all'istanza;



- rilevato che l' art. 120 bis del D. Lgs. N. 14/2019 stabilisce che "L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, e' deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori";
- considerato che tra gli amministratori può essere annoverato anche l'amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 cc ;
- ritenuto che esigenze di coordinamento dell'art. 2409 cc con le nuove norme dettate dal codice della crisi portino a concludere che, a tal fine, non sia più necessaria la previa convocazione assembleare; ed infatti, come osservato di recente dalla Suprema Corte *" proprio perché tale norma deve essere letta in modo compatibile con il nuovo sistema del codice della crisi d'impresa, deve escludersi che l'assemblea abbia titolo per impedire all'amministratore (anche giudiziario) di svolgere il compito su di esso gravante per legge (art. 2086), di attivarsi, cioè, per l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui egli ravvisa i presupposti. La formulazione letterale dell'art. 2409 c.c. non è ostativa all'attribuzione all'amministratore giudiziario dei poteri attribuiti dal codice della crisi di impresa ed insolvenza agli amministratori di società."* (Cass. Civ. n. 34881/2025);
- considerato che tale conclusione non muta alla luce della recente diversa allocazione che l'art 2409 cc (oggi art. 2396 quater cc) ha subito all'interno del codice civile, posto che il testo è rimasto immutato e così la sua ratio;
- ritenuto pertanto che l'amministratore giudiziario vada autorizzato a presentare istanza di liquidazione giudiziale entro il 15 settembre 2026;
- considerato che corre l'obbligo di liquidare le spese di lite del presente procedimento che devono poste a carico del resistente contumace;
- considerato che all'esito dell' attività l'amministratore dovrà presentare il conto della gestione e si procederà ai sensi dell'art 94 disp. att. cc;

P.Q.M.

Autorizza l' Amministratore Giudiziario della società ALFA srl , E. R. a presentare istanza di liquidazione giudiziale entro il 15 settembre 2026;

Condanna M. V. a rifondere, in favore di parte ricorrente e della società , le spese del procedimento , che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15%, IVA e cpa per ciascuna parte , ed altresì a rifondere l'importo di 295,00 per esborsi a favore del ricorrente;
invita l'amministratore a depositare il conto della gestione a conclusione dell'attività svolta, riservandosi all'esito di provvedere ex art. 94 disp. att. cc.

Si comunichi alle parti e all'Amministratore Giudiziario.

Così deciso, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice relatore

Dott.ssa Lisa Torresan

